



COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera Numero 208 del 12/12/2024

ORIGINALE

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO - ANNO 2025

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** , addì **DODICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **15:00** , nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Parenti Elisa** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Segretario Generale Dr.ssa Clementina Brizzi**.

Intervengono i Signori

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
PARENTI ELISA	Sindaco	x
CASOLARI MARCO	Vice Sindaco	x
BIZZINI CORRADO	Assessore	x
BOSI GIULIA MARTINA	Assessore	x
CORRADINI ANDREA	Assessore	x
LOMBARDO GIORGIA	Assessore	x
MALVOLTI GIULIA	Assessore	x
PAGLIANI ARMANDO	Assessore	x

PRESENTI: 8 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO - ANNO 2025

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Elisa Parenti, illustrativa della seguente proposta di deliberazione:

<<Premesso che:

- l'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;*
- l'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- il Comune di Formigine ha approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 25 marzo 2021;

Considerato che:

- i commi 826 ed 827, della legge n. 160 del 2019 stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 ed 842 stabiliscono la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;
- l'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di pubblicità (ICP);
- l'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;
- sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale;

Visto che:

- per quanto riguarda l'esposizione pubblicitaria, l'art. 14 del regolamento comunale detta i criteri di graduazione della tariffa in base alla a) classificazione delle strade limitatamente al servizio delle pubbliche affissioni; b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di

- diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa; c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario; d) tipologia del mezzo pubblicitario utilizzato. Sulla base di tali criteri direttivi si è provveduto a calcolare le tariffe per le varie ipotesi di pubblicità, di cui all'allegato A) – parte integrante e sostanziale del presente atto – utilizzando anche un “coefficiente di riparametrazione della tariffa standard”, che, in ossequio a quanto previsto dal comma 817 della legge n. 160 del 2019, permetterà una tendenziale invarianza di gettito;
- anche per il diritto sulle pubbliche affissioni, per le quali la normativa non prevede l'applicazione di specifiche tariffe, si è provveduto a determinare delle tariffe, di cui all'allegato A) – parte integrante e sostanziale del presente atto – che, attraverso l'utilizzo di un “coefficiente di riparametrazione della tariffa standard”, garantiscono una tendenziale invarianza di gettito;
 - nel Regolamento Comunale per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con delibera di C.C. 23 del 25/03/2021 al capo II "Esposizione pubblicitaria" all'art 14 è previsto che "Le tariffe relative a ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. Le tariffe sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente";
 - si propone di non procedere per l'anno 2025 alla rivalutazione annuale delle tariffe in base all'indice dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, per non incidere ulteriormente sulle imprese già duramente colpite dall'incremento del tasso di inflazione;
 - negli allegati **B) occupazioni permanenti e B) occupazioni temporanee** - parti integranti e sostanziali del presente atto - sono state determinate le tariffe per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, considerando i criteri di determinazione della tariffa stabiliti nell'art. 47 del Regolamento, e pertanto in base:
 - alla classificazione delle zone occupate del territorio comunale come classificate dall'art.48 del suddetto regolamento;
 - all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - alla durata dell'occupazione;
 - a un coefficiente di maggiorazione o di riduzione definito per tipologia di occupazione che tenga conto della disponibilità dell'area, del vantaggio economico ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, delle modalità di occupazione, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano: per la determinazione di questo coefficiente si è operata una declinazione delle sue componenti relativamente alle diverse tipologie di occupazione graduandole e ponderandole sulla base della scala indicata nei suddetti allegati B);
 - a un coefficiente di riparametrazione della tariffa standard, in modo tale da avere una tendenziale invarianza di gettito;
 - nell'allegato **C**) - parte integrante e sostanziale del presente atto – sono state determinate le tariffe del canone mercatale, considerando i criteri stabiliti nell'art. 75 del regolamento, e nel disposto del divieto di aumenti superiori al 25 per cento, previsto dal comma 843, della legge n. 160 del 2019 e dall'art. 61, comma 4, del Regolamento Comunale;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 22/04/2021 di approvazione delle tariffe per il nuovo canone unico per l'anno 2021, la delibera di Giunta n. 77 del 31/05/2022, la delibera di Giunta n. 198 del 15/12/2022 e la Delibera di Giunta comunale n. 204 del 14/12/2003;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente

dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

- 1. Di confermare** le vigenti tariffe relative al “Capo II – Esposizione Pubblicitaria” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 25 marzo 2021, come da delibera 198/2022 e da delibera n. 204/2023 e così come risultanti dall’allegato **A**) – parte integrante e sostanziale del presente atto e di non procedere all’adeguamento degli indici Istat, come previsto dal Regolamento;
- 2. Di confermare** le tariffe relative al “Capo III – Diritti sulle Pubbliche Affissioni” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 25 marzo 2021, come da delibera 198/2022 e da delibera n. 204/2023 così come risultanti dall’allegato **A**) – parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3. Di confermare** le tariffe relative al “Capo IV – Occupazioni di spazi ed aree pubbliche” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25 marzo 2021, come da delibera 198/2022 e da delibera n. 204/2023 così come risultanti dagli allegati **B) occupazioni permanente e B) occupazioni temporanee**) – parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4. Di confermare** le tariffe relative al “Capo V – Canone Mercatale” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25 marzo 2021, come da delibera 198/2022 e da delibera n. 204/2023 così come risultanti dall’allegato **C**) – parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5. Di dare atto che** le tariffe indicate hanno effetto dal 1° gennaio 2025, per quanto disposto dall’art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000.>>

Con votazione palese,

LA PROPOSTA È APPROVATA AD UNANIMITÀ.

Indi, con successiva palese unanime votazione, **si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Parenti Elisa

Il Segretario Generale
Dr.ssa Clementina Brizzi

Atto sottoscritto digitalmente

Atto sottoscritto digitalmente
